DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1996

recante nuove misure transitorie atte a facilitare il passaggio al sistema di controlli veterinari di cui alla direttiva 90/675/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/105/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE [2], in particolare l'articolo 30,

considerando che la direttiva 90/675/CEE istituisce un nuovo sistema di controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ;

considerando che, con decisioni 92/399/CEE [3] e 92/571/CEE [4], modificate da ultimo dalle decisioni 95/55/CE [5] et 95/417/CE [6], la Commissione ha adottato talune misure transitorie atte a facilitare il passaggio al nuovo sistema di controlli veterinari di cui alla direttiva 90/675/CEE ; che dette misure scadono il 1° febbraio 1996 ;

considerando che è necessario prorogare per un breve periodo le nuove misure transitorie intese a facilitare l'applicazione graduale del sistema istituito dalla direttiva 90/675/CEE ;

considerando che le misure transitorie dovrebbero consentire il passaggio graduale a livelli uniformi di controlli materiali e d'identità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 90/675/CEE si applicano ai prodotti per i quali siano state adottate decisioni comunitarie ai fini della compilazione :

— di un elenco di paesi terzi autorizzati,

— di un elenco di stabilimenti riconosciuti (polizia sanitaria e pubblica sanità) e

— di un modello di certificato (polizia sanitaria e pubblica sanità).

Articolo 2

1. Gli Stati membri effettuano i controlli d'identità nello stesso luogo, e, se possibile, nello stesso momento in cui effettuano i controlli materiali.

2. Nei casi indicati all'articolo 8, paragrafo 4 della decisione 90/675/CEE, i controlli d'identità ed i controlli materiali sono eseguiti presso il posto d'ispezione frontaliero preselezionato di destinazione, a condizione che i prodotti non vengano scaricati oppure vengano trasbordati da un aeromobile o da un natante su un altro aeromobile o natante nella zona doganale dell'aeroporto o del porto di arrivo per essere avviati al posto d'ispezione frontaliero preselezionato di destinazione.

Articolo 3

Gli Stati membri applicheranno le disposizioni relative alle frequenze di controllo decise conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE, non appena esse saranno entrate in vigore.

In attesa di tali disposizioni, gli Stati membri :

— procedono ai controlli d'identità e ai controlli materiali secondo la frequenze vigenti nei rispettivi territori anteriormente al 1° luglio 1992, ma nell'ottica di una progressiva armonizzazione dei livelli dei controlli d'identità e materiali, che verranno effettuati con una frequenza minima, rispettivamente, del 2 % e del 5 % sui prodotti elencati nelle categorie I e II dell'allegato I della decisione 94/360/CE della Commissione [7] fino al 1° luglio 1996 e del 4 % e del 10 % sui prodotti delle stesse categorie a decorrere dalla data suddetta ;

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16.
(3) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 54.
(4) GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 36.
(5) GU n. L 53 del 9. 3. 1995, pag. 37.
(6) GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 78.
(7) GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41.

— comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 15 febbraio 1996, le frequenze dei controlli sui prodotti delle categorie I e II summenzionate.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 1° gennaio 1997.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione